



COMUNE DI PESCANTINA  
PROVINCIA DI VERONA

ORIGINALE/COPIA

N°47 Reg. delib.	Ufficio competente Tributi e Commercio N. proposta 31
---------------------	---

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO

**RIDETERMINAZIONE ALIQUOTE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE  
PROPRIA (I.M.U.) - ANNO 2012.**

Oggi ventotto del mese di settembre dell'anno duemiladodici alle ore 18:00, nella sala delle adunanze consiliari, convocato in seguito a regolari inviti si è riunito in seduta **Pubblica** di 1<sup>^</sup> convocazione il Consiglio Comunale così composto:

	Presenti	Assenti
1 REGGIANI ALESSANDRO	X	
2 GALVANINI MAURIZIO	X	
3 ZANOLLI SERGIO	X	
4 FORNASER MANUEL	X	
5 SCANDIUZZI GIOVANNI	X	
6 MARCHIORI FRANCESCO	X	
7 PIUBELLO LOREDANA	X	
8 FERRARI CIRO	X	
9 RIOLFI SABRINA	X	
10 ANDREOLI ROLANDO	X	
11 BORGHETTI VITTORIA	X	

	Presenti	Assenti
12 MARCHESINI ALFONSO	X	
13 STEFANONI FLAVIO		X
14 PALLOTTI ALBERTO	X	
15 BONETTI ANDREA	X	
16 DONATONI DAVIDE	X	
17 ALIPRANDI SIMONE	X	
18 MASCANZONI LORENZO	X	
19 LAVARINI ROSANNA	X	
20 ZANOLLI PAOLA	X	
21 MARCONI ALBERTO	X	
20	20	1

Assiste alla seduta il Segretario Generale COSTA dott. Corrado.

Constatato legale il numero degli intervenuti, il Sig. ANDREOLI ROLANDO nella sua qualità di Presidente, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato, depositato 24 ore prima nella sala delle adunanze.

Partecipa alla seduta l'Assessore Veneri Renato;

Su invito del Presidente, prende la parola l'assessore esterno ai Servizi Finanziari sig. Veneri per illustrare la proposta di deliberazione, completa dei pareri di cui all'art. 49 comma primo del D. Lgs. 267/2000, relativa all'esame ed approvazione della "Rideterminazione aliquote dell'imposta municipale propria (I.M.U.) – Anno 2012";

Al termine apertasi la discussione intervengono i consiglieri Lavarini, Mascanzoni, Aliprandi, Zanolli Paola ed il Sindaco.

All'originale del presente verbale viene unita la trascrizione degli interventi, registrati tramite apparecchiature utilizzate da personale comunale, del relatore, del Sindaco e dei Consiglieri che hanno preso parte al dibattito.

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

UDITO l'intervento dell'assessore Veneri che ha illustrato la proposta di deliberazione avente per oggetto "Rideterminazione aliquote dell'imposta municipale propria (I.M.U.) – Anno 2012";

UDITA, altresì, la discussione succedutasi.

CONSIDERATO che i presupposti di fatto e di diritto a motivazione sono idonei a determinare l'approvazione di detta proposta di deliberazione.

RITENUTO, opportuno, far proprie le predette motivazioni.

ACQUISITI i pareri ai sensi dell'art. 49, comma primo, del Decreto Legislativo 18/8/2000, n. 267.

Presenti e votanti 20, astenuti nessuno,

Con voti favorevoli 11, contrari 9 (Aliprandi, Bonetti, Borghetti, Galvanini, Lavarini, Marconi, Mascanzoni, Riolfi e Zanolli Paola), voti espressi per alzata di mano;

### **DELIBERA**

Di approvare la proposta di deliberazione che, in originale, si unisce al presente verbale per farne parte integrante e sostanziale.

Subito dopo, su proposta del Presidente, con voti favorevoli 11, contrari 9 (Aliprandi, Bonetti, Borghetti, Galvanini, Lavarini, Marconi, Mascanzoni, Riolfi e Zanolli Paola), su presenti e votanti 20, astenuti nessuno; voti espressi per alzata di mano – il presente provvedimento viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267.

Allegato al verbale di deliberazione di Consiglio  
Comunale del 28.07.2012 n. 47

IL SEGRETARIO COMUNALE  
*Costa dr. Corrado*



## COMUNE DI PESCANTINA Provincia di Verona

### PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Il sottoscritto VENERI RENATO, in qualità di ASSESSORE, avanza al *Consiglio Comunale* la seguente proposta di deliberazione, da dichiarare immediatamente eseguibile, avente ad oggetto:

**RIDETERMINAZIONE ALIQUOTE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.)  
- ANNO 2012.**

ASSESSORE  
*(Veneri Rag. Renato)*

### Parere di regolarità tecnica

Il/La sottoscritto/a COSTA dott. Corrado, quale *Responsabile dell'Area Servizi Finanziari*, essendo state eseguite tutte le procedure di legge previste per la fattispecie, valutate ai fini istruttori, le condizioni di ammissibilità ed i presupposti che siano rilevanti per l'emanazione del provvedimento, esprime, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 49, primo comma, del D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000,

### PARERE FAVOREVOLE

in ordine alla regolarità tecnica della proposta stessa.

Pescantina, li

20 SET. 2012

IL RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI  
FINANZIARI  
COSTA dott. Corrado

**RIDETERMINAZIONE ALIQUOTE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) - ANNO 2012.**

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

VISTI agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene istituita l'imposta municipale propria, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012 e fino al 2014, in tutti i comuni del territorio nazionale;

TENUTO CONTO che l'applicazione a regime dell'imposta municipale propria è fissata all'anno 2015;

VISTO l'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, che consente ai Comuni di disciplinare con Regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

DATO ATTO che l'art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, stabilisce *"E' confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento"*;

VISTO l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Interno 02 agosto 2012 che ha posticipato al 31 ottobre 2012 la scadenza per l'approvazione del bilancio di previsione 2012 da parte degli enti locali;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 29 giugno 2012, esecutiva à sensi di legge, avente ad oggetto l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2012, del bilancio pluriennale 2012/2014 e della relazione previsionale e programmatica;

VISTO l'art. 13, comma 12/bis del D.L. 06 dicembre 2011, n. 201, convertito in Legge n. 214/2012, il quale prevede che entro il 30 settembre 2012, sulla base dei dati aggiornati, ed in deroga all'articolo 172, comma 1, lettera e), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, i comuni possono approvare o modificare il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote e alla detrazione dell'Imposta Municipale Propria;

RILEVATO che con deliberazione di Consiglio Comunale N° 20 del 11/06/2012 – esecutiva – è stato approvato il "Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (I.M.U.)";

PRESO ATTO che con deliberazione di Consiglio Comunale N° 21 del 11/06/2012 – esecutiva – sono state approvate le aliquote e detrazioni dell'imposta municipale propria (I.M.U.) per l'anno 2012, come segue:

- **l'aliquota di base 1,03 per cento**, da applicarsi a tutti gli immobili, salvo quelli previsti nei punti successivi;
- **l'aliquota ridotta 0,4 per cento**, da applicare:

- a) all'unità immobiliare adibita ad abitazione principale nella quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente;
- b) all'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che hanno trasferito la propria residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
- c) all'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che non risulti locata.

L'aliquota del 0,4 per cento si applica anche alle unità immobiliari di pertinenza esclusivamente classificate nelle categorie catastali C2, C6 e C7 nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie;

- **l'aliquota ridotta 0,2 per cento** per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3-bis, del D.L. 30 dicembre 1993, n. 557;

▪ **detrazioni** per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria anno 2012:

a) per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 oppure l'importo della detrazione definitivamente stabilita dallo Stato qualora dallo stesso modificata, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

b) la detrazione prevista alla lettera a) è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni oppure dell'importo di maggiorazione definitivamente stabilito dallo Stato qualora modificato, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale; l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400 oppure l'importo complessivo di maggiorazione definitivamente stabilito dallo Stato qualora modificato, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base;

TENUTO CONTO che, ai sensi dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, l'aliquota di base dell'imposta municipale propria è pari allo 0,76 per cento, con possibilità per i Comuni di modificare le aliquote, in aumento o in diminuzione, come di seguito riportato:

- |   |                |
|---|----------------|
| 1) ALIQUOTA DI BASE:  | 0,76 per cento |
| aumento o diminuzione sino a 0,3 punti percentuali.           |                |
| 2) ALIQUOTA RIDOTTA ABITAZIONE PRINCIPALE:                    | 0,4 per cento  |
| aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali.           |                |
| 3) ALIQUOTA RIDOTTA PER FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE: | 0,2 per cento  |
| diminuzione fino allo 0,1 per cento.                          |                |

PRESO ATTO che è riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale, l'aliquota di base dello 0,76 per cento. La quota d'imposta risultante è versata allo Stato contestualmente all'imposta municipale propria;

RILEVATO che, ai sensi del comma 17 dell'art. 13 citato, il Fondo Sperimentale di Riequilibrio e il Fondo Perequativo saranno ridotti per l'anno 2012 e seguenti in misura corrispondente al maggior gettito ad aliquota di base che deriverà ai Comuni dalla nuova imposta, fermo restando che in caso di incapienza dei suddetti fondi il Comune dovrà riversare all'entrata del Bilancio dello Stato le somme residue;

PRESO ATTO dei dati pubblicati il 06 agosto 2012 sul portale del Federalismo Fiscale – Dipartimento delle Finanze - relativi all'aggiornamento delle stime in materia di I.M.U. e precisamente:

- del gettito annuale I.M.U. sulla base dei versamenti in acconto di giugno;
- dell'I.C.I. sulla base dei dati 2009 e 2010 comunicati dal Ministero dell'Interno tratti dai certificati di consuntivo;
- delle conseguenti variazioni del Fondo sperimentale di riequilibrio.

RILEVATO che la previsione annuale degli incassi attesi dall'I.M.U., così come stimata dal Ministero, non risulta confortata dagli incassi contabilizzati dall'Ente con la prima rata di giugno;

VISTO il verbale n° 15 in data 18 settembre 2012 del Collegio dei Revisori dei Conti;

CONSTATATO che su indicazione del Collegio stesso la proiezione annuale degli incassi attesi dall'I.M.U. dev'essere calcolata sulla base delle risultanze dell'incasso della prima rata di giugno 2012;

PRESO ATTO che, al fine di assicurare idonee fonti di finanziamento per le spese a carattere ricorrente nel Bilancio corrente Comunale, in considerazione anche delle riduzioni dei trasferimenti da parte dello Stato a favore del Comune di Pescantina previste per l'esercizio 2012, la Giunta Comunale con deliberazione n° 126 del 20.09.2012 ha proposto le seguenti modificazioni alle aliquote IMU anno 2012, già precedentemente approvate con deliberazione consiliare n. 21 del 11.06.2012, come segue:

- **l'aliquota di base 1,06 per cento**, da applicarsi a tutti gli immobili, salvo quelli previsti nei punti successivi;
- **l'aliquota ridotta 0,6 per cento**, da applicare:
  - A) all'unità immobiliare adibita ad abitazione principale nella quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente;
  - B) all'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che hanno trasferito la propria residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
  - C) all'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che non risulti locata.

L'aliquota del 0,6 per cento si applica anche alle unità immobiliari di pertinenza esclusivamente classificate nelle categorie catastali C2, C6 e C7 nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie;

- **l'aliquota ridotta 0,2 per cento** per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3-bis, del D.L. 30 dicembre 1993, n. 557;

e la conferma delle detrazioni, così come approvate con la citata deliberazione di C.C. n° 21/2012 e precisamente:

• detrazioni:

- a) per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 oppure l'importo della detrazione definitivamente stabilita dallo Stato qualora dallo stesso modificata, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;
- b) a detrazione prevista alla lettera a) è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni oppure dell'importo di maggiorazione definitivamente stabilito dallo Stato qualora modificato, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale; l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400 oppure l'importo complessivo di maggiorazione definitivamente stabilito dallo Stato qualora modificato, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base;

ACQUISITO il parere favorevole del responsabile dell'Area Servizi Finanziari in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

ATTESO che il presente provvedimento non comporta, ai sensi dell'art. 49, comma primo, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, obbligo del rilascio, da parte del competente responsabile, del preventivo parere circa la regolarità contabile della presente proposta, in quanto non vi sono né impegni di spesa né minori entrate;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Regolamento comunale di contabilità;

DELIBERA

1) di rideterminare, sulla base delle valutazioni espresse in premessa, le aliquote dell'Imposta municipale propria per l'anno 2012, come segue:

- **l'aliquota di base 1,06 per cento**, da applicarsi a tutti gli immobili, salvo quelli previsti nei punti successivi;
- **l'aliquota ridotta 0,6 per cento**, da applicare:
  - a) all'unità immobiliare adibita ad abitazione principale nella quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente;
  - b) all'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che hanno trasferito la propria residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
  - c) all'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che non risulti locata.

L'aliquota del 0,6 per cento si applica anche alle unità immobiliari di pertinenza esclusivamente classificate nelle categorie catastali C2, C6 e C7 nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie;

- **l'aliquota ridotta 0,2 per cento** per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3-bis, del D.L. 30 dicembre 1993, n. 557;

2) di confermare le seguenti detrazioni per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria anno 2012:

- a) per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 oppure l'importo della detrazione definitivamente stabilita dallo Stato qualora dallo stesso modificata, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;
- b) la detrazione prevista alla lettera a) è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni oppure dell'importo di maggiorazione definitivamente stabilito dallo Stato qualora modificato, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale; l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400 oppure l'importo complessivo di maggiorazione definitivamente stabilito dallo Stato qualora modificato, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base;

3) di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2012;

4) di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda al Regolamento comunale approvato con deliberazione consiliare n° 20 del 11/06/2012;

5) di dare atto che è riservata allo Stato la quota d'imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale, l'aliquota di base dello 0,76 per cento;

6) di delegare il Responsabile del Servizio Tributi a trasmettere copia della presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini indicati dall'art. 13, c. 15, del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, con le modalità stabilite nello specifico decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno, richiamato in detta norma.




Letto approvato e sottoscritto

COPIA

IL PRESIDENTE  
ANDREOLI ROLANDO



IL SEGRETARIO GENERALE  
COSTA dott. Corrado



**ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

- Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune in data odierna per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 comma 1 del D. Lgs. N. 267 del 18.08.2000.

Pescantina, li

19 OTT. 2012



IL RESPONSABILE DELL'AREA  
AMMINISTRATIVA AFFARI GENERALI

dott. Emilio Gozzi

INSTRUTTORE DEL SERVIZIO SEGRETERIA

Cristina Venturi

**"ESECUTIVITA"**

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il :

a norma dell'art. 134 comma 3 del D. Lgs. N. 267 del 18.08.2000.

Pescantina, li

IL SEGRETARIO GENERALE

dott. Corrado Costa

IL RESPONSABILE DELL'AREA  
AMMINISTRATIVA - AFFARI GENERALI

dott. Emilio Gozzi

La presente deliberazione è stata:

REVOCATA/ANNULLATA con deliberazione di Consiglio Comunale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_